

# **BVGer C-1895/2020 vom 13. Juni 2018**

Bundesverwaltungsgericht, 2018-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-1895\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-1895_2020)

FR: TAF C-1895/2020 du 13 juin 2018

IT: TAF C-1895/2020 del 13 giugno 2018

## **Regeste**

Assicurazione per l'invalidità (altro)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.

### **E. 1.2**

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga.

### **E. 1.3**

Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempite nel caso di specie.

### **E. 2**

Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle adottate dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce

secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incartamento diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c).

### **E. 3.1**

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). In concreto, essendo contestato il versamento delle rendite per il figlio D. \_\_\_\_\_ tra il 1° settembre 2019 al 30 aprile 2020, si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le successive modifiche entrate in vigore fino alla data della decisione impugnata.

### **E. 3.2**

Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 11 marzo 2020. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C\_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C\_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

### **E. 4.1**

Con ricorso del 3 aprile 2020 A. \_\_\_\_\_ ha contestato la decisione dell'UAIE dell'11 marzo 2020 e meglio il versamento, dal 1° settembre 2019, a H. \_\_\_\_\_ della rendita completiva per figli vincolata alla sua rendita di invalidità, erogata a favore del figlio D. \_\_\_\_\_.

### **E. 4.2**

L'oggetto del contendere è tuttavia limitato al versamento delle rendite relative al periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 30 aprile 2020, dal momento che l'autorità inferiore ha accolto - con decisione dell'11 giugno 2020, passata in giudicato (doc. 207) - la richiesta di D. \_\_\_\_\_ tendente al versamento diretto della rendita completiva a lui spettante con effetto dal 1° maggio 2020 (cfr. consid. C.b).

### **E. 5.1**

Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. La prestazione permette in particolare al genitore che percepisce una rendita d'invalidità di far fronte al suo obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3). Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni

per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA, si tratta del versamento a terzi o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.

#### **E. 5.2.1**

L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101, versione in vigore dal 1° gennaio 2011), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede in particolare che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1).

#### **E. 5.2.2**

Anche il pagamento retroattivo delle rendite per figli può essere di regola effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita (art. 71ter cpv. 2; cfr. anche Direttive sulle rendite [DR] dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità N. 10014).

#### **E. 5.2.3**

Sulla scorta delle citate disposizioni, H.\_\_\_\_\_ era stata ritenuta legittimata ad ottenere il versamento diretto della rendita completiva per i figli a partire dal 1° aprile 2017, dato che, a seguito del divorzio da A.\_\_\_\_\_ (sentenza di divorzio del 15 aprile 2010), i figli erano stati affidati alla sua custodia e da allora essa aveva esercitato da sola l'autorità parentale (sentenza C-948/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 7, passata in giudicato).

#### **E. 5.3.1**

L'art. 71ter cpv. 3 OAVS prevede che il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente.

#### **E. 5.3.2**

Al riguardo, D.\_\_\_\_\_, maggiorenne dal [...] maggio 2018, ha inoltrato il 17 aprile 2020 formale domanda tendente al versamento diretto della rendita per figlio (doc. 199). Come detto sopra (consid. 4.2), tale richiesta era stata accolta dall'autorità inferiore e a partire dal 1° maggio 2020 è stato decretato in suo favore il versamento diretto della rendita a lui spettante.

#### **E. 5.4.1**

Per quanto riguarda invece le rendite maturate nel periodo precedente, ossia tra settembre 2019 e aprile 2020, l'autorità inferiore non si è espressa mediante una nuova decisione o riformando quella impugnata. Essa ha tuttavia chiesto con risposta di causa del 23 giugno 2020 la modifica della decisione dell'11 marzo 2020 (doc. TAF 13), nel senso che la rendita completiva per figlio, vincolata alla prestazione principale del ricorrente, venga versata personalmente a D.\_\_\_\_\_ per il periodo dal 1° settembre 2019 al 30 aprile 2020. Tale proposta alla quale hanno aderito sia il ricorrente (doc. TAF 17) che H.\_\_\_\_\_ (doc. TAF

10, 12), è senz'altro giustificata dal fatto che D.\_\_\_\_\_ era già maggiorenne nel periodo contestato così come al momento della pronuncia della decisione e non viveva più con la madre all'epoca dell'emanazione della decisione impugnata. Tale proposta coincide per altro con la richiesta fatta dall'interessato, allorché, chiamato in causa, ha chiesto il versamento diretto delle prestazioni in parola (doc. TAF 8). La modifica proposta pendente causa dall'autorità inferiore quindi, non soltanto accoglie integralmente la richiesta del ricorrente, ma risulta conforme alla situazione vigente a partire dal 1° maggio 2020, momento a partire dal quale la stessa amministrazione aveva accolto la domanda di versamento diretto di D.\_\_\_\_\_, stabilendo lo stesso trattamento anche per il periodo compreso fra il 1° settembre 2019 e il 30 aprile 2020.

#### **E. 5.4.2**

Benché l'insorgere del diritto a tali prestazioni preceda la formale domanda fatta da D.\_\_\_\_\_ il 17 aprile 2020, giova precisare che il versamento delle stesse era stato sospeso, dapprima in attesa dell'esame dell'adempimento delle condizioni del diritto alle stesse, in seguito in attesa di definire il destinatario. Si tratta pertanto di considerarle quali prestazioni arretrate il cui versamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 71ter cpv. 2 OAVS per il genitore non beneficiario della rendita al quale i figli sono affidati, dovrebbe di principio essere concesso al figlio maggiorenne beneficiario della rendita complementare che ne fa richiesta in virtù dell'art. 71ter cpv. 3 OAVS.

#### **E. 5.5.1**

Indipendentemente dal fatto di sapere se la domanda di D.\_\_\_\_\_ abbia o meno effetto solo pro futuro, giova rammentare che giusta l'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il capoverso 2 l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, per analogia (cfr. Ueli Kieser, in: ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, art. 50 n. 29 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie "nell'ambito delle assicurazioni sociali", si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 e segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1), di cui fanno quindi parte le prestazioni complete per figli.

#### **E. 5.5.2**

Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tribunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; cfr. anche la sentenza del TF 9C\_42/2010 del 31

maggio 2010 consid. 3.2).

### **E. 5.5.3**

In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno stabilito una determinata definizione dei loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C\_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii).

### **E. 5.5.4**

Di principio questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell'ambito del quale l'amministrazione formula essa stessa una proposta di rinvio degli atti per completamento dell'istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali.

### **E. 5.5.5**

Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e amministrazione/autorità inferiore giusta l'art. 50 LPGGA (cfr. sentenza del TAF C-61/2017 consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta transazione consiste nell'annullamento della decisione resa dall'amministrazione e nel rinvio degli atti all'amministrazione medesima per complemento dell'istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C\_359/2018 del 31 agosto 2018 consid. A.b e 9C\_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b; v. anche la sentenza del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.5).

### **E. 5.5.6**

Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale intervenga, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale oppure mediante la sottoscrizione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C\_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C\_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C\_542/2009 del 18 aprile 2010, 9C\_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C-5278/2011 del 20 marzo 2012), nel caso concreto si può senz'altro concludere - in considerazione dell'accordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità di modificare la decisione impugnata nel senso indicato dall'amministrazione - che pendente causa è intervenuta una transazione tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale (cfr., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.6, C-6479/2013 del 29 gennaio 2015 consid. 8.2 e C-2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3).

### **E. 5.5.7**

La proposta transattiva di cui al consid. 5.4.1 del presente giudizio a cui tutte le parti interessati hanno aderito, può pertanto senz'altro essere approvata, in quanto conforme alla situazione di fatto e al diritto federale. Nel caso in esame, sia il ricorrente, che l'autorità inferiore che le parti chiamate in causa, sono giustamente concordi nel ritenere opportuno procedere al versamento diretto delle rendite complete per figli a D. \_\_\_\_\_ a partire dal 1° settembre 2019. In tal senso occorre pertanto modificare con il consenso di tutte le parti interessate la decisione impugnata.

### **E. 5.6**

Da quanto esposto, discende che la causa - alla luce dell'intervenuta transazione tra il ricorrente, l'autorità inferiore, il beneficiario della rendita completiva e la precedente destinataria del versamento della stessa, che accoglie altresì della richiesta del ricorrente, di interrompere il versamento alla madre o a terzi non aventi diritto, conforme alla situazione di fatto e di diritto della rendita completiva destinata al figlio D. \_\_\_\_\_ - diviene priva di oggetto e può essere stralciata dai ruoli.

### **E. 6**

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

#### **E. 6.1**

Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA).

#### **E. 6.2**

Nella misura in cui il ricorrente ha agito senza essere rappresentato e neppure ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.